

- di tale regolamento, i contingenti tariffari e il dazio di salvaguardia aggiuntivo (dazio salvaguardia) relativi agli arrotolati laminati a caldo non si applicano a India e Taipei cinese, mentre i contingenti tariffari e il dazio di salvaguardia relativi agli accessori per tubi non si applicano alla Cina.
- (4) Le misure anti-dumping di cui sopra consistono in dazi o impegni. Le misure di salvaguardia consistono in contingenti tariffari in vigore per determinati periodi, superato il volume dei quali viene riscosso un dazio di salvaguardia.
- (5) Quando viene superato il volume dei contingenti tariffari previsti dalle misure di salvaguardia, si applicano alle importazioni sia il dazio di salvaguardia che il dazio antidumping, oppure, se sono stati accettati impegni, il dazio di salvaguardia e l'obbligo di osservare l'impegno sui prezzi.
- (6) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 452/2003 ⁽¹⁾, ha ritenuto che la combinazione sullo stesso prodotto di misure antidumping o antisovvenzione e di misure di salvaguardia potrebbe avere un effetto maggiore di quello previsto dalla politica e dagli obiettivi di difesa commerciale della Comunità e potrebbe costituire, per alcuni produttori esportatori che desiderano esportare nella Comunità, un onere eccessivo. Il Consiglio ha pertanto introdotto disposizioni specifiche che permettono alle istituzioni della Comunità, ove esse lo considerino appropriato, di adottare provvedimenti per garantire che la combinazione sullo stesso prodotto di misure antidumping o antisovvenzione e di misure tariffarie di salvaguardia non abbia tali effetti.
- (9) In tali circostanze e per garantire la certezza del diritto agli operatori economici interessati, si ritiene opportuno specificare le misure antidumping di applicazione nei casi di esaurimento dei contingenti tariffari di salvaguardia o nei casi in cui il beneficio del contingente non è richiesto o non è concesso.
- (10) Nel caso di istituzione simultanea di un dazio antidumping e di un dazio di salvaguardia, se il dazio antidumping è inferiore o corrisponde al dazio di salvaguardia, è opportuno non riscuotere il dazio antidumping; se il dazio antidumping è maggiore del dazio di salvaguardia, è opportuno riscuotere solamente la parte di dazio antidumping eccedente l'importo del dazio di salvaguardia.
- (11) Nei casi in cui è stato accettato un impegno sui prezzi, la Commissione e le società interessate hanno concordato corrispondenti riduzioni degli impegni sui prezzi oppure, eventualmente, che l'obbligo di osservare un prezzo minimo decade al momento della riscossione del dazio di salvaguardia.

C. PROCEDURA

- B. MODALITÀ**
- (7) Nella fattispecie, se da una parte non è chiaro se e quando i contingenti tariffari di salvaguardia istituiti con regolamento (CE) n. 1694/2002 saranno esauriti, dall'altra è probabile che le importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi soggette a dazi antidumping o impegni saranno soggette anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.
- (8) Nel caso in oggetto, si considera che la combinazione di misure antidumping e di dazi di salvaguardia potrebbe avere un effetto maggiore di quello previsto o auspicabile dalla politica e dagli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. In particolare, tale combinazione potrebbe costituire, per alcuni produttori esportatori che desiderano esportare nella Comunità, un onere eccessivo o tale da rendere loro impossibile l'accesso al mercato comunitario. Il Consiglio ritiene che sia opportuno modificare le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo e sulle importazioni di accessori per tubi.
- (12) Tutte le parti interessate, ovvero le autorità nazionali di Bulgaria, Sudafrica, Serbia e Montenegro, Thailandia, Taipei cinese, Repubblica ceca, Malaysia, Repubblica di Corea, Russia e Slovacchia, i produttori esportatori di tali paesi coinvolti nell'inchiesta e l'industria comunitaria hanno ricevuto comunicazione dell'iniziativa proposta di cui sopra e hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni.
- (13) Alcune parti interessate hanno inviato le proprie osservazioni alla Commissione, la quale ha debitamente esaminato tutte le argomentazioni proposte. Alcune parti hanno approvato pienamente le intenzioni della Commissione. Altre parti hanno osservato che alle importazioni a cui si applicano le misure di salvaguardia non si dovrebbero applicare misure antidumping, oppure, se già istituite, queste dovrebbero essere sospese o abrogate. Altre parti hanno sostenuto che sulle importazioni a cui si applicano misure antidumping non si dovrebbero applicare le misure di salvaguardia.
- (14) Per quanto concerne la prima argomentazione, va osservato che è solo la combinazione di misure antidumping e di dazi di salvaguardia che può determinare un effetto maggiore di quello previsto o auspicabile. Solo in tale caso, infatti, alcuni produttori esportatori sono soggetti al pagamento di misure antidumping e di un dazio di salvaguardia sulle stesse importazioni. È pertanto opportuno intervenire solo nei casi in cui si applicano i dazi di salvaguardia.

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.